

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 122/04/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.12.2010 la società Interfinance s.p.s, quale cessionaria del credito del fallimento della Citterio Cucine di Li. Ug. & C S.a.s. ha impugnato il provvedimento di diniego con il quale l'Agenzia delle Entrate di Como ha parzialmente respinto (Per € 11.226,00) alla curatrice del fallimento Citterio il rimborso del credito IVA di € 17.233,00 relativo al modello RV 2008 prot n 263 presentato in data 16/4/2008, ceduto alla Interfinance in data 6/6/2008, con la motivazione della rilevata esistenza di carichi erariali perdenti in capo al contribuente per 5 cartelle esattoriali da compensare con il credito chiesto a rimborso.

A sostegno dell'impugnazione ha dedotto la illegittimità della compensazione tra un credito sorto nel corso della procedura fallimentare ed un debito del fallito; la non compensabilità dei crediti opposti dall'amministrazione finanziaria i quanto i presupposti per la loro compensabilità mancavano alla data di dichiarazione del fallimento.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato ed il riconoscimento del diritto al rimborso per l'intero ammontare dell'importo € 17.233,00.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Como che ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 15/6/2011 la controversia è stata posta in decisione

Motivi della decisione

Preliminarmente va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della Interfinance, che quale cessionaria del credito Iva del fallimento Citterio è pienamente legittimata ad impugnare, dinanzi alla competente Commissione Tributaria il diniego di rimborso in favore dell'originario contribuente (nella specie il fallimento Citterio).

Il cessionario infatti subentra nella stessa posizione del cedente.

Nel merito si osserva che il credito di imposta chiesto a rimborso è stato esposto dal curatore nella dichiarazione Iva presentata ai sensi dell'art 74 bis 1 comma del DPR n 633\1972 ed è pertanto relativo ad un credito maturato per operazioni effettuate dal fallito prima della dichiarazione di fallimento e riportato a credito nelle successive dichiarazioni, per effetto di una scelta operata dal curatore.

Trattandosi di credito sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento è legittimo il diniego di rimborso parziale operato dall'amministrazione finanziaria che ha portato in compensazione un controcredito derivante da cartelle esattoriali notificate alla società poi dichiarata fallita.

Trova infatti applicazione l'art 56 L F che ammette la compensazione, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento (in tal senso da ultimo Cass 31/8/2010 n 18915)

All'esito del giudizio tenuto conto del fatto che la controversia ha ad oggetto questioni di mero diritto si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e compensa le spese